

DISEGNO DI LEGGE:

"TURISMO RURALE"

RELATORE: ANGELO SALAMINO



4º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Svituppo Economico)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge in esame intende salvaguardare i beni immobili situati in aree rurali, di rilevante interesse regionale, al fine di conseguire non solo l'esigenza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale, ma anche il potenziamento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva regionale.

Al primo comma si enunciano i principi e le finalità della legge regionale.

secondo comma delimita gli oggetti sui consistenti nella salvaguardia delle opererà la legge, nella autorizzazione esistenti volumetrie е consolidamento, al restauro e alla ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano e rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre 50 anni; e ciò al fine della trasformazione degli stessi nelle strutture turistico-ricettive previste dall'art.6 della legge 217/1983.

Il terzo comma stabilisce che i previsti eventuali ampliamenti possono essere consentiti esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati e devono assicurare la conservazione ed il recupero di manufatti sotterranei preesistenti, salvaguardando il patrimonio artistico rurale della regione.

Il quarto e il quinto comma dettano le procedure relative all'approvazione dei progetti.

Con il comma sesto si estendono gli effetti della emananda legge in favore dei progetti presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 della L.R. 20.2.1995 n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento P.O.P., con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

La IV^ Commissione nella seduta del 5 marzo u.s. ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge e invita il Consiglio Regionale ad approvarlo.

Angelo Sajamino.
Auglo Janunu



IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE decisione n. 66 del 5.3.98

- La IV^ Commissione ha esaminato nella seduta del 5.3.98

 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 6.3.97 (atto n. 169/a)
 Disegno di legge: "Turismo rurale".
- 2. Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Salamino, Morra, Tateo, Adduci, Colangelo, Rinaldi, Lospinuso, Festinante.

CONTRARI:

DI ASTENSIONE: Caruso.

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Cera.

4. La IV^ Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Angelo Salamino.

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)
Augulo Jalamino



Disegno di legge regionale avente ad oggetto:

"TURISMO RURALE"

ARTICOLO UNICO

- l. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.
- 2. E' consentito, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939, o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre 50 anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17.5.1983 n. 217.
- 3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione ed il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali. etc.
- 4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nullaosta della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art.7 della legge 29.6.1939 n.1497 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e/o adottato, ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nullaosta, agli Assessorati Regionali all'Urbanistica e al Turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio PF e/o PRG vigente e/o adottato.
- 6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 della L.R. 20.2.1995 n.3, che non hanno conseguito il finanziamento P.O.P., con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.